



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



**DISCIPLINARE INTEGRATIVO
AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE PELAGIE"**

2025

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Disciplinare stabilisce la disciplina di dettaglio e le modalità di svolgimento delle attività consentite all'interno dell'Area Marina Protetta Isole Pelagie istituita dall'ex Ministero dell'Ambiente con D.M. 21/10/2002, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale di cui al D.M. 04/02/2008 "Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta", da ora in poi detto REO.
2. Ad integrazione del REO con il presente Disciplinare si recepiscono le misure di conservazione e di salvaguardia, della ZSC (SIC) ITA 040014 "*Fondali delle Isole Pelagie*", approvate con il D.M. del 20 giugno 2019, nelle more del suo aggiornamento.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2025, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme e disposizioni in contrasto o ad integrazione dello stesso, e viene adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle Aree marine protette.
3. Il presente Disciplinare, i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rimanda al Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione (REO) e al Decreto Istitutivo dell'Area marina protetta Isole Pelagie, nonché alle norme superiori regionali e nazionali.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ad integrazione dell'articolo 2 del REO, si intende per:
 - a) "*piccola pesca artigianale*", la "*piccola pesca costiera*", quale definita dal D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i., praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;

- b) *"noleggio occasionale"*, la forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di natanti, imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma non di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta delle suddette unità da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle unità, ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica.

Articolo 4 - Disciplina dell'attività di Ricerca scientifica

1. Ad integrazione dell'art. 10 del REO, comma 4, e 7, i soggetti che richiedono svolgimento di attività di ricerca sono tenuti a versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 17.
2. I soggetti autorizzati sono tenuti ad esporre i contrassegni distintivi forniti dall'Ente Gestore durante le attività di ricerca scientifica per agevolare le attività di sorveglianza e controllo.

Articolo 5 - Disciplina delle attività di Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Ad integrazione dell'art. 11 comma 2, del REO, nonché della delibera di Giunta Municipale di Lampedusa e Linosa n. 64 dell'11.06.2013 "Atto di indirizzo per uso a scopo pubblicitario di immagini, foto e video realizzate all'interno dell'AMP Isole Pelagie", ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività, i soggetti richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 17.

Articolo 6 - Disciplina delle attività di Immersioni subacquee e Immersioni in apnea

1. Ad integrazione dell'art. 13, del REO, sono consentite soltanto in zona B e C, le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dall'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:
 - a) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
 - b) l'immersione in apnea è consentita nei siti di immersione identificati al successivo articolo 7;
 - c) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate in orario serale, dalle 19.30 alle 7.30;
 - d) per un totale massimo di 6 (sei) apneisti in immersione per ciascun sito;
 - e) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
 - f) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, i soggetti autorizzati devono esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza ed



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



il controllo;

- g) i soggetti autorizzati sono tenuti a consegnare all'Ente gestore, al termine dell'attività svolta, una relazione redatta secondo il format fornito dallo stesso Ente gestore riportante il numero di immersioni in apnea effettuate nell'intero periodo autorizzato, entro il 30 novembre.

2. Ad integrazione dell'art. 13 del REO, sono consentite, nelle zone B e C delle isole di Lampedusa e Linosa, le immersioni subacquee svolte in maniera libera, ai soggetti residenti, secondo le seguenti modalità:

- a) l'immersione subacquea è consentita nei siti di immersione delle zone B e C delle isole di Lampedusa e Linosa identificati al successivo articolo 7;
- b) in ciascun sito, l'immersione subacquea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei in immersione;
- c) non sono consentite immersioni subacquee effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
- d) per un totale massimo di 6 (sei) subacquei in immersione per ciascun sito;
- e) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, i soggetti autorizzati devono esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo;
- f) non sono consentite le immersioni subacquee effettuate in orario serale, dalle 19.30 alle 7.30;
- g) i soggetti autorizzati sono tenuti a consegnare all'Ente gestore, al termine dell'attività svolta, una relazione redatta secondo il format fornito dallo stesso Ente gestore riportante il numero di immersioni subacquee effettuate nell'intero periodo autorizzato, entro il 30 novembre.
- h) non sono consentite immersioni subacquee svolte in maniera libera dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.

Articolo 7 – Disciplina delle Immersioni subacquee guidate svolte da centri di immersione e altri operatori del settore

1. Ad integrazione dell'art.13, del REO, i siti di immersione individuati dall'Ente gestore in cui è possibile effettuare immersioni subacquee guidate sono i seguenti:

ISOLA	ZONA B	ZONA C
	Panettone Madoninna Punta Cappellone	Gabbie Scoglio Avventura Grotta del Francese



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

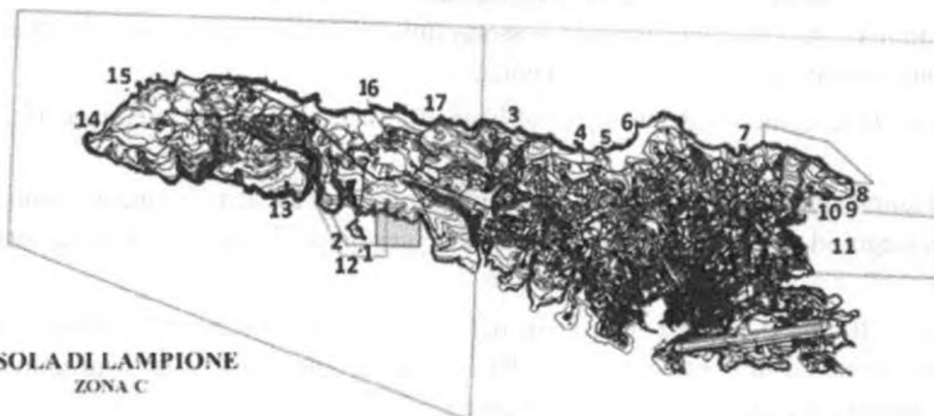
LAMPEDUSA	Scoglio Tartaruga Grotta Santa Taccio Vecchio Grotta dell'acqua Grecale Nord Grecale Sud Fortino	Capo Ponente Scoglio Pignatta Scoglio muro vecchio Grotta Solaio
LINOSA	Gli Archi Cigliata del Faro Franata del faro Suvarelli Franata di Mannarazza Coppola del soldato Secca di Tramontana Calarena	La Punta Punta Calcarella Banconi di mezzo Secchitella Relitto Bristol Beaufighter Secca di Levante Scoglitello di Levante Cigliata dei Faraglioni
LAMPIONE		Lampione est Lampione ovest



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**ISOLA DI LAMPEDUSA
SITI DI IMMERSIONE**



**ISOLA DI LAMPIONE
ZONA C**



- 34- Lampione Est
35- Lampione ovest

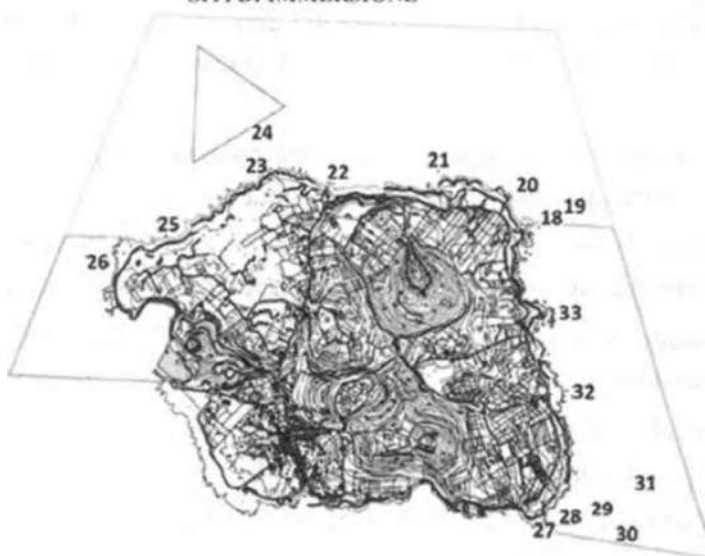
ZONA B

- 1- Panettone
- 2- Madonnina
- 3- Punta Cappellone
- 4- Scoglio Tartaruga
- 5- Grotta Santa
- 6- Taccio Vecchio
- 7- Grotta dell'acqua
- 8- Grecale Nord
- 9- Grecale Sud
- 10- Fortino

ZONA C

- 11- Gabbie
- 12- Scoglio avventura
- 13- Grotta del Francese
- 14- Capo ponente
- 15- Scoglio Pignatta
- 16- Scoglio Muro Vecchio
- 17- Grotta solaio

**ISOLA DI LINOSA
SITI DI IMMERSIONE**



ZONA B

- 18- Gli Archi
- 19- Cigliata del Faro
- 20- Franata del Faro
- 21- Suvarelli
- 22- Franata di Mannarazza
- 23- Coppola del Soldato
- 24- Secca di Tramontana
- 25- Calarena

ZONA C

- 26- La Punta
- 27- Punta Calcarella
- 28- Banconi di Mezzo
- 29- Secchitella
- 30- Relitto Bristol Beautighter
- 31- Secca di Levante
- 32- Scoglietto di Levante
- 33- Cigliata dei Faraglioni



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

2. In relazione alle esigenze di tutela ambientale del provvedimento istitutivo, al fine di contingentare le presenze nei siti di immersione come previsto dall'art. 14, comma 18, del REO, le unità navali in appoggio alle immersioni subacquee guidate possono imbarcare un numero massimo di subacquei, comprese le guide, non eccedente le 20 (venti) unità.
3. Non sono consentite le immersioni subacquee guidate effettuate in orario serale, dalle 19.30 alle 7.30.
4. Le unità navali autorizzate, in appoggio alle attività di immersioni subacquee guidate, sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
5. Ad integrazione dell'art. 14 comma 3, lett. a), del REO, al fine di ridurre l'impatto ambientale, all'interno delle grotte, ed in considerazione della fragilità di tale ecosistema, ogni guida non può condurre simultaneamente più di 4 (quattro) subacquei.
6. I centri d'immersione autorizzati allo svolgimento delle immersioni subacquee guidate, sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte e sullo stato dei luoghi, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta e della programmazione delle attività gestionali di tutela.
7. I centri d'immersione autorizzati sono tenuti a consegnare all'Ente gestore, al termine dell'attività svolta, il registro delle immersioni secondo il format fornito dallo stesso Ente gestore riportante il numero di immersioni subacquee effettuate nell'intero periodo autorizzato, il numero di subacquei e tuffi effettuati e tutte le informazioni utili al monitoraggio delle attività nei siti di immersione, entro il 30 novembre.
8. In considerazione dello stato di vulnerabilità dello squalo grigio, *Carcharhinus plumbeus*, specie dichiarata "a rischio di estinzione" dalla IUCN, al fine di attuare le adeguate misure di conservazione e protezione, l'accesso ai siti di immersione di Lampione est e Lampione ovest, punti dove è possibile effettuare l'osservazione della specie, dal 1° di giugno al 1° novembre è consentita nella seguente modalità:
 - a) per un massimo di 2 (due) gruppi contemporanei in ogni sito, con un numero massimo di 7 (sette) subacquei incluse le guide per ogni immersione;
 - b) obbligo di comunicazione preventiva di almeno 24 ore, all'Ente gestore del sito di immersione interessato e del numero effettivo di subacquei destinati alle immersioni;
 - c) limitando al massimo i cambi di marcia/retromarcia delle unità navali in appoggio alle immersioni subacquee;
 - d) limitando allo stretto necessario, al fine di raggiungere i siti di immersione, la navigazione intorno all'isolotto;
 - e) con limite di 5 nodi di velocità a meno di 500 metri dalla costa.

Articolo 8 – Disciplina delle Navigazione da diporto

1. Nell'Area marina protetta, dal 1 giugno al 30 ottobre, la navigazione da diporto è consentita nel rispetto



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



delle ordinanze emanate dalla competente Autorità marittima, e comunque oltre la distanza di 100¹ metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.

2. Non è consentito l'ancoraggio in orario serale, dalle 19.30 alle 7.30, all'interno delle aree di riserva;

¹ Correzione di un mero refuso contenuto nel Regolamento, che riportava "10 metri" in luogo di "100 metri".

3. Le unità autorizzate alla navigazione da diporto sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.
4. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione per la navigazione da diporto, i non residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 18.

Articolo 9 - Disciplina dell'attività di Ancoraggio

1. Ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del REO, nelle zone B e C l'ancoraggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente nelle specifiche "aree d'ancoraggio", che sono di seguito elencate, attraverso lo stralcio cartografico, e i punti in coordinate geografiche WGS84 come di seguito riportati;

LAMPEDUSA

a) Tabaccara (Zona B e C)			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	35°30.603'	12°34.084'	
2	35°30.491'	12°34.087'	
3	35°30.601'	12°33.908'	
4	35°30.625'	12°33.852'	
5	35°30.533'	12°33.706'	
6	35°30.665'	12°33.703'	



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

b) Cala Pulcino (Zona C)			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	35°30.603'	12°34.084'	
2	35°30.491'	12°34.087'	
3	35°30.601'	12°33.908'	
4	35°30.625'	12°33.852'	
5	35°30.533'	12°33.706'	
6	35°30.665'	12°33.703'	

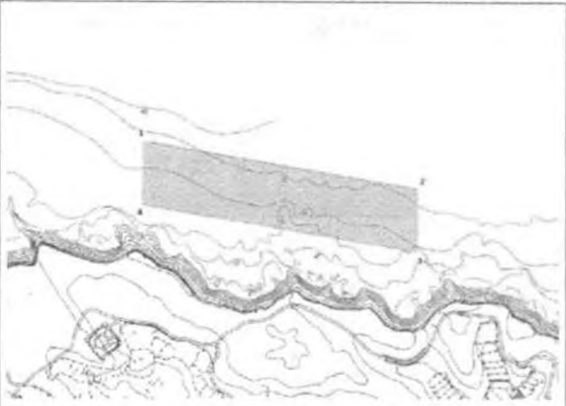
c) Cala Creta (Zona C)			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	35°30.752'	12°37.694'	
2	35°30.724'	12°37.820'	
3	35°30.548'	12°37.726'	
4	35°30.660'	12°37.623'	

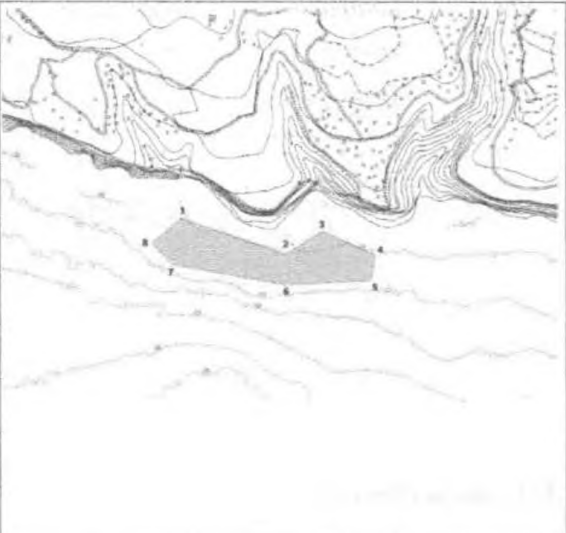
c) Taccio Vecchio (Zona B)			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	35°31.583'	12°35.061'	
2	35°31.500'	12°35.867'	
3	35°31.370'	12°35.870'	
4	35°31.463'	12°35.062'	



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



d) Cappellone (Zona C)			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	35°31.737'	12°33.888'	
2	35°31.658'	12°34.540'	
3	35°31.536'	12°34.543'	
4	35°31.613'	12°33.890'	

e) Sanguedolce (Zona C)			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	35°30.929'	12°31.682'	
2	35°30.876'	12°31.822'	
3	35°30.914'	12°31.950'	
4	35°30.878'	12°32.050'	
5	35°30.839'	12°32.045'	
6	35°30.829'	12°31.822'	
7	35°30.856'	12°31.666'	
8	35°30.889'	12°31.628'	

LINOSA

f) Faraglioni sud (Zona C)			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	35°52.036'	12°53.000'	
2	35°51.801'	12°53.111'	
3	35°51.778'	12°53.050'	



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

4	35°51.974'	12°52.952'	
---	------------	------------	--

g) Mannarazza (zona B)			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	35°52.615'	12°51.863'	
2	35°52.653'	12°52.359'	
3	35°52.568'	12°52.361'	
4	35°52.562'	12°51.864'	

h) Calarena (Zona B)			
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	35°52.544'	12°51.342'	
2	35°52.462'	12°51.343'	
3	35°52.349'	12°51.119'	
4	35°52.349'	12°50.959'	

i) Pozzolana (Zona C)	
-----------------------	--



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



Punto	Latitudine	Longitudine
1	35°52.103'	12°50.828'
2	35°51.964'	12°50.977'
3	35°51.925'	12°50.895'
4	35°52.050'	12°50.772'



2. Ai fini dell'ancoraggio nell'Area marina protetta, gli autorizzati nonché i residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa ed i soggetti ad essi equiparati (art. 17, comma 10, del REO) sono tenuti ad esporre i contrassegni identificativi rilasciati dall'Ente gestore al fine di agevolare la vigilanza e il controllo.

Articolo 10 - Attività di Trasporto passeggeri e visite guidate

- Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18, comma 6, del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientali, il rilascio delle autorizzazioni previste per un massimo di 15 (quindici), è effettuato adottando i seguenti criteri di premialità ambientale, posseduti da ogni singola unità adibita al trasporto passeggeri e alle visite guidate, e a parità di criteri, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande:
 - possesso registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
 - comprovata competenza del personale in campo ambientale (conoscenza dell'AMP, biologia marina, conoscenze su specie e habitat protetti, basi della normativa vigente in ambito di protezione e salvaguardia ambientale ecc.) da appositi attestati, quali a titolo esemplificativo: titolo di laurea in ambito scientifico (Scienze Biologiche, Naturali, Ambientali); master/ corso di formazione per guide naturalistiche e/o ambientali riconosciuto da Enti Pubblici e di Ricerca;
 - regolarità nei versamenti delle spettanze all'Ente Gestore.
- Ai fini di tutela ambientale e per consentire un'adeguata organizzazione dell'attività di visita guidata, è consentito imbarcare un numero di passeggeri non eccedente le 50 (cinquanta) unità, (nel rispetto di quanto previsto dalla tabella di armamento delle unità navali).
- Ai fini di tutela ambientale nel periodo dal 1 giugno al 30 ottobre non è consentita l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate in orario serale, dalle 19:30 alle 7:30.
- Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18, comma 20, del REO, gli armatori autorizzati sono tenuti a consegnare all'Ente gestore, al termine dell'attività svolta, una relazione redatta secondo il formato fornito dall'Ente gestore riportante il numero dei passeggeri imbarcati, per singola giornata e nell'intero periodo, i servizi svolti e gli itinerari di visita realizzati entro il 30 novembre; in caso di mancata consegna all'Ente gestore, l'autorizzazione non verrà rinnovata nell'annualità successiva.
- I soggetti autorizzati sono tenuti altresì a fornire informazioni all'AMP sullo stato dei luoghi, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta e della programmazione delle attività gestionali di tutela.



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



6. Le unità navali autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate, sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate i richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 18.

Articolo 11 - Attività di Noleggio e locazione di unità da diporto/Noleggio occasionale

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20 del REO, ai fini di tutela ambientale nel periodo dal 1 giugno al 30 ottobre, nell'Area marina protetta non è consentita l'attività di noleggio e locazione, e noleggio occasionale di unità da diporto in orario serale, dalle 19:30 alle 7.30.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20, comma 11, del REO, gli armatori, autorizzati allo svolgimento dell'attività di noleggio e locazione e noleggio occasionale di unità da diporto, sono tenuti a consegnare all'Ente gestore, al termine dell'attività svolta, una relazione redatta secondo il format fornito dall'Ente gestore riportante il numero dei passeggeri imbarcati, per singola giornata e nell'intero periodo, i servizi svolti e gli itinerari di visita realizzati; in caso di mancata consegna all'Ente gestore entro il 30 novembre, l'autorizzazione non verrà rinnovata nell'annualità successiva.
3. I soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di noleggio e locazione e noleggio occasionale di unità da diporto, sono tenuti altresì a fornire informazioni all'AMP sullo stato dei luoghi, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta e della programmazione delle attività gestionali di tutela.
4. Ai fini di tutela ambientale e di consentire un'adeguata organizzazione dell'attività, è consentito imbarcare per ogni unità da diporto, utilizzata per lo svolgimento dell'attività di noleggio e locazione e noleggio occasionale di unità da diporto un numero di passeggeri non eccedente le 20 (venti) unità, (nel rispetto di quanto previsto dalla licenza di navigazione di ogni singola unità da diporto).
5. Durante lo svolgimento dell'attività di noleggio e locazione, noleggio occasionale di unità da diporto non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici e sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione dei passeggeri a bordo.
6. Le unità da diporto autorizzate alle attività di noleggio e locazione, e noleggio occasionale, sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio e locazione, noleggio occasionale, di unità da diporto i richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 18.

Articolo 12 - Disciplina dell'attività di Pesca professionale/ Piccola pesca costiera



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, del REO, le unità da pesca autorizzate a svolgere attività di pesca professionale nell'AMP, devono esporre contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, del REO, le unità da pesca autorizzate a svolgere attività di pesca professionale nell'AMP possono utilizzare, oltre gli attrezzi elencati nel REO, anche le lenze
3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, del REO, a fronte delle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, nell'Area marina protetta non è consentita la pesca del Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*).
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, del REO, è consentito il transito in zona C alle unità spedite alla pesca a strascico, con rotta più breve, per il raggiungimento della zona bianca, o per il disimpegno dai porti operativi, verso l'esterno e viceversa purché le attrezzature da pesca siano mantenuti a bordo. Durante il tragitto di disimpegno deve risultare attivo il dispositivo di identificazione automatico e l'ascolto continuo in VHF ch16."
5. Nella zona C dell'isolotto di Lampione, come individuata all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto istitutivo, è vietato il prelievo e la cattura di elasmobranchi (squali e razze) di qualsiasi genere e specie, nonché l'utilizzo dei seguenti attrezzi:
 - ami di dimensioni superiori a 6,6 x 2,6 cm (nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 1 novembre);
 - terminali d'acciaio;
 - palangari;
 - reti da posta.
6. In caso di cattura accidentale di esemplari di elasmobranchi, le stesse devono prontamente essere liberate in mare e successivamente ne va data notifica all'Ente gestore.
7. In caso cattura accidentale di un esemplare morto di elasmobranchio, l'eventuale carcassa deve essere consegnata all'Ente gestore.

Articolo 13 – Disciplina dell'attività di Pescaturismo

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 24, del REO, le unità da pesca autorizzate a svolgere attività di pescaturismo sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 24 comma 5, del REO, gli armatori autorizzati sono tenuti a consegnare all'Ente gestore, al termine dell'attività svolta, una relazione redatta secondo il format fornito dallo stesso, riportante il numero dei passeggeri imbarcati, per singola giornata e nell'intero periodo, i servizi svolti, nonché informazioni sullo stato dei luoghi, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta e della programmazione delle attività gestionali di tutela. In caso di mancata consegna all'Ente gestore entro il 30 novembre, l'autorizzazione non verrà rinnovata nell'annualità successiva.

Articolo 14 – Disciplina dell'attività di Pesca sportiva

1. Nell'Area marina protetta è vietata la pesca subacquea, e non è consentita la detenzione e il trasporto



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di attrezzi adibiti alla pesca subacquea.

2. La pesca del Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita esclusivamente ai residenti, in zona B e C, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, con le seguenti modalità e attrezzi:
 - a) limitatamente al periodo 1 luglio al 30 settembre, esclusivamente in apnea solo manualmente e senza l'ausilio di muta e zavorra;
 - b) ogni pescatore non può raccogliere giornalmente più di 25 (venticinque) Ricci di dimensioni non inferiori ai 7 (sette) cm inclusi gli aculei;
3. Ai fini del monitoraggio ambientale dell'Area marina protetta e ad integrazione dell'art. 25, comma 13, del REO, è istituito il "Registro delle catture della pesca sportiva". A tal fine l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti autorizzati che dovranno compilarlo e restituirlo al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, entro il 30 novembre.
4. I soggetti autorizzati all'attività di pesca sportiva, residenti e non residenti, sono tenuti ad esporre contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di pesca sportiva i richiedenti, residenti e non residenti, sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 18.

Articolo 15 - Norme specifiche per la tutela della nidificazione di *Caretta caretta*

1. Ai fini della protezione della tartaruga marina *Caretta caretta*, (Direttiva Habitat 92/43/CEE, Allegato IV, cod.1366), dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, nelle aree circostanti l'Isola dei Conigli a Lampedusa e la Spiaggia della Pozzolana di Ponente a Linosa, come identificate dai prospetti cartografici e tabellari sotto riportati, dalle ore 19:30 alle ore 7.30 sono vietate la navigazione, l'ancoraggio, la sosta di unità da diporto, la balneazione, l'illuminazione artificiale, nonché l'emanazione di suoni e rumori molesti, in quanto siti regolari di ovodeposizione di *Caretta caretta* in Italia.
2. In presenza di ordinanze di attività di ovodeposizione l'Ente gestore può provvedere al contingentamento della fruizione delle spiagge e degli specchi d'acqua prospicienti i siti, nonché ad attivare ulteriori misure di gestione a tutela dell'area interdetta. Le misure di gestione adottate si intendono temporanee e relative al singolo evento di deposizione. In tal caso, l'Ente gestore garantirà apposita e massima divulgazione della restrizione attraverso i mezzi di comunicazione e promozione dell'Ente gestore.

a) Linosa: Pozzolana (Zona C)		
Punto	Latitudine	Longitudine
1	35°51.905'	12°51.196'



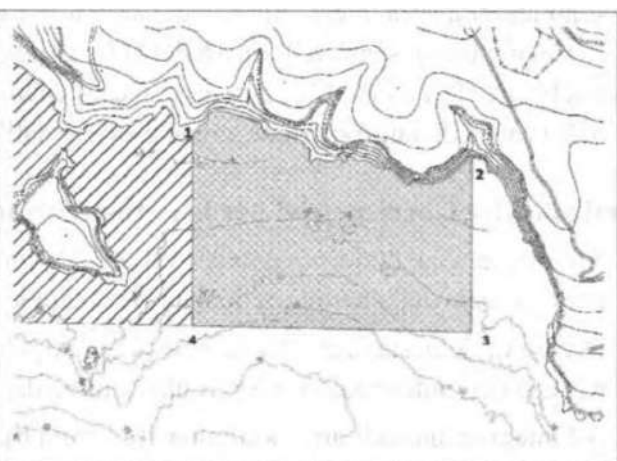
AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



2	35°51.833'	12°51.150'
3	35°51.855'	12°51.117'



a) Lampedusa: Tabaccara (Zona B e C)		
Punto	Latitudine	Longitudine
1	35°30.710'	12°33.687'
2	35°30.693'	12°34.082'
3	35°30.491'	12°34.087'
4	35°30.490'	12°33.693'



Articolo 16 – Disciplina delle attività di *Whale watching*

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del REO, le unità navali autorizzate a svolgere attività di *whale watching* sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la vigilanza e il controllo.
2. Come previsto dall'art. 18, comma 11 del REO, non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici e sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione dei passeggeri a bordo
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di *whale watching* i richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo versato a titolo di diritto di segreteria, di cui al successivo art. 18.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del REO, i soggetti autorizzati sono tenuti a consegnare all'Ente gestore, al termine dell'attività svolta, una relazione redatta secondo il formato fornito dall'Ente gestore riportante: il numero di uscite effettuate, il numero dei passeggeri imbarcati nell'intero periodo autorizzato, il numero di avvistamenti effettuati e delle specie individuate, nonché informazioni sullo stato dei luoghi, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta e della programmazione delle



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

attività gestionali e di tutela. In caso di mancata consegna all'Ente Gestore entro il 30 novembre, l'autorizzazione non verrà rinnovata nell'annualità successiva.

Articolo 17 - Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2025.
2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 6 (Immersioni subacquee), 7 (Immersioni subacquee guidate), 10 (Trasporto passeggeri e visite guidate), 11 (Noleggio elocazione, noleggio occasionale di unità da diporto), gli operatori e le imprese, anche individuali, richiedenti sono tenuti a comunicare all'atto della richiesta una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), come previsto ai sensi dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, integrato dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. L'eventuale mancato adempimento alle citate normative comporterà il rigetto dell'istanza di autorizzazione, come previsto dall'articolo 30, comma 7, del REO.

Articolo 18 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 31, comma 2, del REO, l'entità dei corrispettivi da versare per il rilascio delle autorizzazioni ad esercitare le attività all'interno dell'AMP, è di seguito riportata.
2. In caso di richiesta di autorizzazione per più tipologie di pesca sportiva, il corrispettivo previsto per il rilascio dell'autorizzazione è pari alla somma dei relativi corrispettivi previsti per ciascuna tipologia.
3. Ad integrazione dell'art. 31 comma 10, lettera b), e c) del REO, i pagamenti dei corrispettivi previsti dal presente articolo devono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 11445921 intestato al Comune di Lampedusa e Linosa, indicando in causale "AMP Isole Pelagie – autorizzazione specificando il codice attività, la tipologia (gg, ss, mm, aa) e l'anno".



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

CORRISPETTIVI AMP ISOLE PELAGIE 2025					
Attività	Corrispettivo giornaliero (gg)	Corrispettivo settimana le(ss)	Corrispettivo mensile (mm)	Corrispettivo annuo (aa)	Codic e attivit à
Ricerca scientifica					
	Non previsto	€ 30,00	€ 50,00	€ 100,00	A
Whale watching					
Fino a 12 passeggeri	Non previsto	Non previsto	€ 300,00	€ 600,00	B1
Fino a 30 passeggeri	Non previsto	Non previsto	€ 400,00	€ 700,00	B2
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive per finalità commerciali					
operatori economici residenti	€ 25,00	€ 60,00	€ 130,00	€ 300,00	C1
operatori economici non residenti	€ 150,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00	C2
Immersioni guidate subacquee					
centri diving ed operatori di settori (subacquei residenti)	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	D
centri diving ed operatori di settori (subacquei non residenti)	-		€ 300,00	€ 500,00	D
Navigazione da diporto per non residenti Zone B e C - Ancoraggio					
l.f.t. fino a 6 m	€ 5,00	€ 15,00	€ 30,00	€ 60,00	E1
l.f.t. tra 6 e 9,99 m	€ 10,00	€ 25,00	€ 50,00	€ 100,00	E2
l.f.t. da 10 a 14,99 m	€ 15,00	€ 30,00	€ 60,00	€ 120,00	E3
l.f.t. da 15 a 24 m	€ 20,00	€ 40,00	€ 80,00	€ 160,00	E4
l.f.t. > 24 m	€ 40,00	€ 80,00	€ 150,00	€ 300,00	E5
Trasporto passeggeri e Visite Guidate					
Portata sino a 12 passeggeri	-	-	€ 70,00	€ 140,00	F1
Portata sino a 25 passeggeri	-	-	€ 150,00	€ 300,00	F2
Portata sino a 50 passeggeri	-	-	€ 250,00	€ 500,00	F3
per ogni imbarcazione di l.f.t. oltre 6m se dotata di motore ausiliario					
	Non previsto	Non previsto	Non previsto	€ 100,00	G
Noleggio e locazione unità da diporto, noleggio occasionale					
l.f.t. fino a 6 m	Non previsto	Non previsto	Non previsto	€ 55,00	H1
l.f.t. da 6 a 9,99 m				€ 110,00	H2
l.f.t. da 10 a 14,99 m				€ 160,00	H3
l.f.t. da 15 a 24 m				€ 210,00	H4
l.f.t. > 24 m				€ 260,00	H5
Pesca sportiva non residenti					
da terra (lenza, canna, bolentino)	Non previsto	€ 20,00	€ 40,00	€ 100,00	LT



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

<i>da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie e di profondità, lenza per cefalopodi)</i>	Non previsto	€20,00	€ 40,00	€100,00	LN
<i>Residenti</i>	Non previsto	Non previsto	€ 30,00 (Semestrale)	50,00	PS R



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Articolo 19 - Sanzioni

1. In attuazione dell'art. 35 del Regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss. mm. e ii., sono fissate le seguenti procedure attuative per una maggiore efficacia dell'azione sanzionatoria ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni.
2. All'accertamento delle violazioni al Regolamento dell'Area marina protetta, punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, procedono gli organi addetti al controllo e alla vigilanza ed anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, che provvedono altresì all'irrogazione della relativa sanzione da comminarsi all'atto dell'accertamento, dandone opportuna comunicazione all'Ente gestore.
3. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, alla irrogazione della sanzione provvede l'Ente gestore sulla base del rapporto dell'organo che ha accertato la violazione, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81.
4. In attuazione del Regolamento, l'Ente gestore stabilisce l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al Decreto Istitutivo e al Regolamento medesimo, secondo la tabella allegata al presente Disciplinare.
5. Gli importi delle sanzioni previste per le violazioni al Regolamento dell'Area marina protetta verranno versati su ccp n. 11445921 intestato al Comune di Lampedusa e Linosa, indicando in causale "AMP Isole Pelagie – sanzione n. ____ del _____"



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"

Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

VIOLAZIONE	Normativa AMP di riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA	Decreto istitutivo AMP D.M. 21 ottobre 2002 Regolamento esecuzione organizzazione AMP D.M. 4 febbraio 2008 Disciplinare provvisorio AMP 2017 Delibera O.M. n°64 del 06/06/2017	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art. 19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art. 19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art. 19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ESPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art. 19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI	Decreto istitutivo AMP D.M. 21 ottobre 2002 Regolamento esecuzione organizzazione AMP D.M. 4 febbraio 2008 Disciplinare provvisorio AMP 2017 Delibera O.M. n°64 del 06/06/2017	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art. 19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art. 19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"

Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



	n°64 del 06/06/2017			
VIOLAZIONE	Normativa AMP di riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
Disciplina attività di RICERCA SCIENTIFICA qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni legali di cui all'art. 30 comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 10	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 11 Discipline provvisorio AMP 2025 - Art. 2	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di IMMERSIONI SUBACQUEE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 13	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

VIOLAZIONE	Normativa AMP di riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
Violazione della disciplina delle immersioni subacquee	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 14	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Mancato possesso dell'autorizzazione per le visite subacquee guidate	Disciplinare provvisorio AMP 2025 - Art. 3		Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di NAVIGAZIONE DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art.30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 15 Disciplinare provvisorio AMP 2025 - Art. 4	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di ORMEGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art.30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 16	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

VIOLAZIONE	Normativa AMP di riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
Disciplina attività di ANCORAGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art.30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 17 Disciplinare provvisorio AMP 2025 - Art. 5	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art.30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 18 Disciplinare provvisorio AMP 2025 - Art. 6	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di SCUOLA DI VELA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art.30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 19	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

VIOLAZIONE	Normativa AMP di riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
Disciplina attività di NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art.30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 20 Disciplinare provvisorio AMP 2025 Art. 7	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di TRASPORTO MARRITIMO DI LINEA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art.30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 21	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di WHALE WATCHING Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art.30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 22	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"

Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



VIOLAZIONE	Normativa AMP di riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art.30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 23 Disciplinare provvisorio AMP 2025 - Art. 8	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di PESCATURISMO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art.30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 24 Disciplinare provvisorio AMP 2025 - Art. 9	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di PESCA SPORTIVA E RICREATIVA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art.30, comma 1 legge 394/91	Regolamento esecuzione organizzazione Art. 25 Disciplinare provvisorio AMP 2025 - Art. 10	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



VIOLAZIONE	Normativa AMP di riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE, REVOKA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA	Decreto istitutivo AMP D.M. 21 ottobre 2002 Regolamento Esecuzione Organizzazione AMP D.M. 4 febbraio 2008 Disciplinare provvisorio AMP 2025	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91		Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette
UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA	Regolamento Esecuzione Organizzazione AMP D.M. 4 febbraio 2008 Disciplinare provvisorio AMP 2025	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria



AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"
Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, pescaturismo, Pesca Sportiva e ricreativa, restano fatte salve le previsioni cui al D. lgs. N° 4 del 9 gennaio 2012 e successive modifiche.

Ai sensi della legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Ai sensi della legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave aumentata del triplo.

Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medaglia d'ora al merito civile
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

N. 74 Reg.

del 13-06-2025

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN
VIDEOCONFERENZA**

Oggetto: Approvazione definitiva del Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" Annualità 2025

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 11:50 e seguenti, in videoconferenza e nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, così come prevista dall'art. 4 del regolamento per lo svolgimento delle riunioni della giunta comunale in videoconferenza, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presente/Assente
Dott. Filippo Mannino	Sindaco	Presente in videoconferenza
Aldo Di Piazza	Assessore	Assente
Vincenzo Cantafia	Assessore	Presente in videoconferenza
Laura Casano	Assessore	Assente
Attilio Lucia	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Pietro De Rubeis	Assessore	Presente

Presenti n° 4 - Assenti n° 2

Presiede il **Sindaco Dott. Filippo Mannino**;

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 ed ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, il Segretario Comunale, **Dott. Vito Bonanno** il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Presidente da lettura della proposta come di seguito riportata:

Oggetto: Approvazione definitiva del Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" Annualità 2025

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la delibera di Giunta Municipale N. 52 del 28/06/2022 di approvazione regolamento di svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale in videoconferenza;

VISTA la proposta allegata al presente atto;

VISTO il parere Favorevole di Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Settore VI – Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia - Manutenzioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi della legge 08/06/1990 n°142, recepita dalla legge regionale n°48/91, così come modificata dall'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n°30;

VISTO il parere Favorevole di Regolarità Contabile espresso dal Responsabile del Settore III – Servizi Economico-Finanziari sulla proposta di deliberazione, ai sensi della legge 08/06/1990 n°142, recepita dalla legge regionale n°48/91, così come modificata dall'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n°30;

RITENUTO dovere provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria ad ogni effetto;

DELIBERA

inoltre, con separata votazione unanime, di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medaglia d'oro al merito Civile
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 93 del 10-06-2025

Oggetto: Approvazione definitiva del Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" Annualità 2025

Premesso che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2002, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 14 del 18 gennaio 2003, è stata istituita l'Area Marina Protetta (di seguito "AMP") "Isole Pelagie";

Atteso che con successivo Decreto del 21 marzo 2003, la gestione provvisoria dell'AMP "Isole Pelagie" è stata affidata al Comune di Lampedusa e Linosa;

Visto il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'AMP, che prevede l'adozione di specifici disciplinari integrativi da parte dell'Ente gestore, per definire nel dettaglio le attività consentite, i divieti, i corrispettivi e le eventuali sanzioni;

Considerato che con nota prot. n. 8518 del 30/05/2025, questo Ente gestore ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la proposta di **Disciplinare integrativo** per l'annualità 2025, comprensiva dei corrispettivi e delle sanzioni connesse al rilascio del nulla osta ministeriale;

Rilevato che con nota ministeriale prot. n. 108263 del 06/06/2025, acquisita agli atti comunali con prot. n. 8931 del 06/06/2025, il Ministero ha rilasciato **nulla osta**;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1. **Di approvare il Disciplinare integrativo** al Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" – Annualità 2025, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il bilancio comunale.
3. **Di trasmettere copia** del disciplinare integrativo approvato al **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare** –

Divisione I – Gestione Aree Protette, ai fini della definitiva approvazione, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Regolamento dell’AMP.

4. **Di disporre la pubblicazione** della presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per 15 giorni consecutivi, con effetto di immediata esecutività.
5. **Di conservare** il presente atto nel fascicolo delle deliberazioni custodito presso la Segreteria comunale;
6. **Di destinare** gli introiti derivanti dai corrispettivi, dai diritti di segreteria e dalle sanzioni al capitolo di entrata n. 58606 del bilancio comunale 2025/2027, assegnato all’Area Marina Protetta; tali risorse costituiranno entrate proprie dell’Ente gestore e saranno utilizzate per il finanziamento delle attività istituzionali e di gestione dell’AMP “Isole Pelagie”;
7. **Di trasmettere copia** della presente deliberazione agli Organi di Controllo operanti sul territorio dell’Area Marina Protetta, e nello specifico:
 - Guardia Costiera
 - Comando dei Carabinieri
 - Comando della Polizia Municipale di Lampedusa e Linosa
 - Guardia di Finanza
8. **Di inviare copia** al Settore I - Finanziario, ai sensi dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Posizione Organizzativa

Salvatore Gambino
(Sottoscritto con firma digitale)

Proponenti

De Rubeis Pietro
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Lampedusa, 13-06-2025

Il Responsabile del Settore 4 – Servizi Tecnici

F.to Salvatore Gambino

(Sottoscritto con firma digitale)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla Regolarità Contabile si esprime parere Favorevole

Lampedusa, 13-06-2025

**Il Responsabile del Settore 2 – Servizi
Economico-Finanziari**

F.to Alfonso Luigi Antonio Catalano

(Sottoscritto con firma digitale)

Oggetto: Approvazione definitiva del Disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" Annualità 2025

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

F.to Dott. Filippo Mannino
(Sottoscritto con firma digitale)

L'Assessore Anziano

F.to Vincenzo Cantafia
(Sottoscritto con firma digitale)

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Vito Bonanno
(Sottoscritto con firma digitale)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **17-06-2025** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al **02-07-2025**.

Lampedusa li, 03-07-2025;

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Pasquale Barbera
(Sottoscritto con firma digitale)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-06-2025;

- **Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione**
- ✓ **Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. n.44/91 s.m.i)**

Lampedusa li, 13-06-2025;

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Vito Bonanno
(Sottoscritto con firma digitale)